Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 11 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DELL'11 DICEMBRE 1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso - Distruzione di titoli.

(5302)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Cantina sociale cooperativa di Gattinara:** Estrazione di obbligazioni. — **Società urbana immobiliare, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 28 novembre 1939-XVIII. — **Soc. an. Cotonifici riuniti fratelli Poma fu Pietro, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Soc. an. Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1939-XVIII. — **Anonima Risorgimento Agricolo « A.R.A. », in Gruppo di Carpi:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1939-XVIII. — **Società elettrica del Valdarno, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1939-XVIII. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1939-XVIII. — **Soc. an. Celestri & C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1939-XVIII. — **Società anonima italiana per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1939-XVIII. — **Città di Arona:** Obbligazioni del prestito opere stradali sorteggiate il 3 dicembre 1939-XVIII. — **Soc. an. Barbisio Milanaccio & C., in Andorno Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1939-XVIII. — **Società anonima delle tranvie sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1939-XVIII. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1939-XVIII. — **Rizzoli & C., Società anonima per l'arte della stampa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1939-XVIII. — **Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1939-XVIII. — **Società elettrica litoranea toscana, anonima, in Livorno:** Obbligazioni acquistate per l'ammortamento.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1770.

Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Venezia Murano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, concernente, fra l'altro, l'istituzione a Venezia Murano di una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale, con annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale, specializzate per la lavorazione del vetro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato con effetto dal 16 ottobre 1937-XV, l'unito statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Venezia Murano, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416 *foglio* 7. — MANCINI

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Venezia Murano (Scuola del vetro)

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico nella specializzazione « lavorazione del vetro ».

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per la lavorazione del vetro.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

L'unita tabella organica indica il numero dei corsi completi di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 212.500 annue;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Al comune di Venezia fanno carico gli oneri stabiliti dalle disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Venezia;

c) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario;

d) di un rappresentante per ciascuno degli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio d'amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio d'amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita, di anno in anno, dal Consiglio d'amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Per gli esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse scolastiche, si applicano le disposizioni vigenti per tutti gli altri istituti e scuole d'istruzione media.

Nessun esonero è concesso per gli eventuali contributi fissati dal Consiglio d'amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Venezia-Murano *(a)*

La Scuola tecnica ha due corsi completi di classi: per «la lavorazione del vetro».

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direttore, con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori, delle officine e della scuola di avviamento annessa.	1	Gruppo *A* grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre n. 4 e 5. Qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra non può ricoprirsi con personale di ruolo.
2. Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	Ruolo *B* gruppo *A* gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi della scuola.
3. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	—	id.
4. Tecnologia	1	Id.	—	id.
5. Disegno professionale	1	Id.	—	id.
6. Meccanica e macchine	—	—	1	
7. Elementi di elettrotecnica	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

(a) Agli insegnamenti ed alle esercitazioni pratiche dell'annessa scuola secondaria di avviamento professionale si provvede col personale di ruolo della scuola tecnica, per completamento di orario, e con incarichi retribuiti.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina per la lavorazione del vetro.	2	Gruppo *B* gradi dall'11° al 10°	1	
2. Sottocapofficina	—	—	3	
3. Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—	
4. Applicato	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1771.

Erezione in ente morale della Fondazione « Orso Mario Corbino » ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche per chiedere che il Consiglio stesso sia autorizzato ad accettare la donazione del capitale di nominali L. 1.000.000 (lire un milione) in titoli di rendita italiana 5 % disposta a suo favore dalla Società meridionale di elettricità e da altri Enti, con atto 11 marzo 1938-XVI, n. 28648 di rep. per rogito del notaio avv. Carlo Capo di Roma, allo scopo di istituire, presso l'Istituto nazionale di elettroacustica del Consiglio stesso la Fondazione « Orso Mario Corbino » destinata a promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'elettroacustica ed in quelli strettamente affini, in armonia con l'attività del detto Istituto;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad accettare la donazione del capitale di nominali L. 1.000.000 (lire un milione) in titoli di rendita italiana 5 %, disposta a suo favore, con atto 11 marzo 1938-XVI, n. 28648 di repertorio per rogito del notaio avv. Carlo Capo di Roma, dai seguenti enti: Società Meridionale di Elettricità, Società Edison, Compagnia Generale di Elettricità, signora Giannalisa Gianzana ved. Feltrinelli, Società Romana di Elettricità, Società Elettrica della Sicilia, Società Italiana Pirelli anche per la sua consociata Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane, Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Compagnia Imprese Elettriche Liguri, Credito Italiano, Società Telefonica Tirrenia, Compagnia Nazionale Imprese Elettriche, Società l'Assicuratrice Italiana, Società Azogeno, Società Telefoni Italia Medio Orientale, Società Esercizi Telefonici, Società Telefonica delle Venezie, Società italiana per i servizi radioelettrici Italo Radio, Compagnia italiana dei cavi sottomarini « Italcable ».

Art. 2.

E' istituita ed eretta in ente morale, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, a vantaggio dell'Istituto nazionale di elettroacustica, organo dipendente dal C.N.R., la Fondazione « Orso Mario Corbino » e ne è approvato lo statuto, composto di n. 5 articoli, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 25. — MANCINI

Statuto della Fondazione « Orso Mario Corbino »

Art. 1.

E' istituita ed eretta in ente morale, presso l'Istituto nazionale di elettroacustica « O. M. Corbino », organo del Consiglio nazionale delle ricerche, la Fondazione « Orso Mario Corbino », la quale ha lo scopo di promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'elettroacustica ed in quelli strettamente affini, in armonia con l'attività di detto Istituto.

Art. 2.

La « Fondazione O. M. Corbino » ha un patrimonio iniziale di nominali L. 1.000.000 di rendita italiana 5% investito in certificati da intestarsi al nome della Fondazione stessa.

Detto patrimonio è stato costituito con il concorso delle seguenti Società e persone:

Società Meridionale di Elettricità, Società Edison, Compagnia Generale di Elettricità, signora Giannalisa Gianzana vedova Feltrinelli, Società Romana di Elettricità, Società Elettrica di Sicilia, Società Italiana Pirelli anche per la sua consociata Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane, Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Compagnia Imprese Elettriche Liguri, Credito Italiano, Società Telefonica Tirrenia, Compagnia Nazionale Imprese Elettriche, Società l'Assicuratrice Italiana, Società Azogeno, Società Telefoni Italia Medio Orientale, Società Esercizi Telefonici, Società Telefonica delle Venezie, Società italiana per i servizi radioelettrici Italo Radio, Compagnia italiana dei cavi sottomarini « Italcable ».

Art. 3.

La gestione della « Fondazione O. M. Corbino » è affidata al Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di elettroacustica « O. M. Corbino » del Consiglio nazionale delle ricerche, del quale Comitato deve far parte un rappresentante degli enti e persone che hanno concorso alla costituzione del patrimonio.

Art. 4.

La destinazione da darsi annualmente al reddito del patrimonio della « Fondazione O. M. Corbino » nell'ambito degli scopi della stessa, sarà determinata dal Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di elettroacustica « O. M. Corbino » il quale fisserà altresì le norme e le modalità relative.

Art. 5.

Il Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di elettroacustica « O. M. Corbino » darà conto separato, nelle sue relazioni annuali, della gestione della « Fondazione O. M. Corbino ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1772.

Servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi o Enti approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e pel trasferimento nel servizio o nel Corpo di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 agosto 1939-XVII, il servizio prestato dagli ufficiali presso qualsiasi Comando o Ente dell'Esercito approntato per speciali esigenze e per la durata delle esigenze stesse è valido agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 23 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, per l'avanzamento e per il trasferimento nel servizio o nel Corpo di stato maggiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1773.

Abrogazione del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1589, recante norme integrative del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, riguardante l'assegnazione dei punti di classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, che stabilisce le norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento;
Visto il R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1589, che stabilisce norme integrative del citato Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1589, recante norme integrative del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, riguardante l'assegnazione dei punti di classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento, cessa di aver vigore dal 20 giugno 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1774.

Nomina in soprannumero dei vincitori del concorso a sette posti di esperto (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legislativo 22 febbraio 1937, n. 327, contenente norme per la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La nomina dei vincitori del concorso a sette posti di grado 11° del ruolo tecnico di gruppo *B*, di cui all'art. 19 del R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, avrà luogo anche in soprannumero salvo il riassorbimento con le vacanze future.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1775.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Purità, con sede in Palermo.

N. 1775. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma della Purità, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1776.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite di Gesù, Maria SS.ma Avvocata e San Francesco delle Stimmate, in Salerno.

N. 1776. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite riunite di Gesù, Maria SS.ma Avvocata e San Francesco delle Stimmate, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1777.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Rocco, in frazione San Rocco di Gravagna, del comune di Pontremoli (Apuania).

N. 1777. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pontremoli in data 20 agosto 1921, integrato con postille in data 4 maggio 1939-XVII, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, nella Chiesa omonima, in frazione San Rocco di Gravagna, del comune di Pontremoli (Apuania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1778.
Erezione in ente morale della Scuola all'aperto di Lanciano (Chieti).

N. 1778. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la scuola all'aperto di Lanciano (Chieti) viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1779.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata autonoma nella Chiesa di Maria SS.ma Annunziata, in Trappeto, frazione del comune di Balestrate (Palermo).

N. 1779. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 1° febbraio 1939-XVII, relativo alla erezione della Vicaria Curata autonoma nella Chiesa di Maria SS.ma Annunziata, in Trappeto, frazione del comune di Balestrate (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1939-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1939-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione della Società anonima « Impianti e Manutenzioni Elettriche e Telefoniche » nella Società anonima « Telefonica Tirrena ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; la legge 31 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista l'istanza con la quale la Società Telefonica Tirrena e la Società Impianti e Manutenzioni Elettriche e Telefoniche espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione della seconda nella prima e annullamento delle azioni della società incorporata delle quali la Società incorporante verrà in possesso mediante cambio con le proprie azioni;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre il termine stabilito nell'articolo 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarato di pubblico interesse la fusione della Società Telefonica Tirrena con la Società Impianti e Manutenzioni Elettriche e Telefoniche, anonime con sede in Firenze, mediante incorporazione della seconda nella prima, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre che, in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e 13 novembre 1931, n. 1434, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma dell'articolo 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concesso con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « La Nazione » di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5318)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1939-XVIII.
Nomina del sig. Pietro Bozzo di Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Antonino Gautero, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Pietro Bozzo di Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli, al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pietro Bozzo di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Antonino Gautero, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1939-XVIII.

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

NOTA PRELIMINARE

Il conto del bilancio della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1938-39 presenta i seguenti risultati:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie riscosse	L.	786.823,58
Spese effettive ordinarie e straordinarie pagate .	»	716.594,50
Eccedenza delle entrate sulle spese .	L.	70.229,08
Tenuto conto che il patrimonio alla fine dell'esercizio 1937-38 fu accertato in	L.	1.515.219,10
che, come risulta dal conto patrimoniale, esso va diminuito di	»	30.089,02
la consistenza patrimoniale netta al 30 giugno 1939 è di	L.	1.485.130,08

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il conto consuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1938-39 della Cassa delle ammende costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

E' approvato il conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dei prospetti qui acclusi e con le seguenti risultanze definitive:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1938-39	L.	786.823,58
Spese effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1938-39	»	716.594,50
Eccedenza delle entrate sulle spese . . .	L.	70.229,08
Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1938	L.	1.515.219,10
Diminuzione risultante dal conto patrimoniale	»	30.089,02
Consistenza patrimoniale netta al 30 giugno 1939	L.	1.485.130,08

Roma, addì 5 novembre 1939-XVIII

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Conto consuntivo dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

CAPITOLI — Num. dell'esercizio 1938-39	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39	Somme introitate
	PARTE I. — ENTRATA.		
	TITOLO I. — Entrate ordinarie		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . . .	400.000 —	493.162,50
2	Versamenti per Grazia Sovrana	30.000 —	47.779,30
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . . .	15.000 —	16.970,55
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	15.000 —	26.683,03
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato . . .	200.000 —	95.301,47
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	10.000 —	1.000 —
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica . . .	83.000 —	105.926,73
	Totale entrate ordinarie . . .	753.000 —	786.823,58
	TITOLO II. — Entrate straordinarie		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
8	Entrate straordinarie diverse	10.000 —	—
	Totale della categoria I (Parte ordinaria e straordinaria)	763.000 —	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica.	*per memoria*	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA		
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.).	(a) 750.000 —	454.767,28

(a) Comprese lire 350,000 per effetto del decreto interministeriale 15 marzo 1939-XVII, n. 109206.

Cassa delle ammende.

Num. dell'esercizio 1938-39	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39	Somme introitate
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.		
	TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	753.000 —	786.823,58
	Totale del titolo I . . .	753.000 —	786.823,58
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	10.000 —	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . .	*per memoria*	—
	Totale del titolo II . . .	10.000 —	—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie .	763.000 —	786.823,58
	Partite che si compensano con la spesa . . .	750.000 —	454.762,28
	TOTALE GENERALE . . .	1.513.000 —	1.241.585,86

Conto consuntivo della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num. dell'esercizio 1938-39	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39	Somme pagate
	PARTE II. — SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	(a) 730.000 —	715.659,95
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	5.000 —	419,10
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	500 —	407 —
4	Spese casuali	500 —	108,45
5	Fondo di riserva per spese impreviste	(b) 17.000 —	—
	Totale della categoria I (Parte ordin.) .	753.000 —	716.594,50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
6	Spese straordinarie diverse.	10.000 —	—
	Totale della categ. I (Parte ordin. e straord.).	763.000 —	716.594,50
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
7	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	—
	Totale della categoria II . . .	—	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.		
8	Restituzione e incameramento di depositi . . .	(c) 750.000 —	745.284,10

a) Compreso lire 30.000 per effetto del decreto Interministeriale 15 marzo 1939-XVII, n. 109266.
b) Dedotte lire 30.000 per effetto del citato decreto Interministeriale 15 marzo 1939-XVII, n. 109266.
c) Comprese lire 350.000 per effetto del citato decreto Interministeriale 15 marzo 1939-XVII, n. 109266.

Cassa delle ammende.

Num. dell'esercizio 1938-39	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1938-39	Somme pagate
	RIASSUNTO DELLA SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	753.000 —	716.594, 50
	Totale del titolo I . . .	753.000 —	716.594, 50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	10.000 —	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—	—
	Totale del titolo II . . .	10.000 —	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie. . .	713.000 —	716.594, 50
	Partite che si compensano con l'entrata . . .	750.000 —	745.284, 10
	TOTALE GENERALE	1.513.000 —	1.461.878, 60

Conto patrimoniale per l'esercizio finanziario 1938-39

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	Consistenza al 1° luglio 1938	Variazioni e migliori accertamenti avvenuti nell'esercizio 1938-39 — in più	Variazioni e migliori accertamenti avvenuti nell'esercizio 1938-39 — in meno	Consistenza al 30 giugno 1939
ATTIVITÀ				
Titoli di rendita pubblica. . .	1.669.540, 90	—	(a) 24.183, 50	1.645.357, 40
Depositi in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti .	1.307.816, 66	—	296.427, 34	1.011.389, 32
	2.977.357, 56	—	320.610, 84	2.656.746, 72
PASSIVITÀ				
Creditori per depositi cauzionali	1.462.138, 46	—	290.521, 82	(b) 1.171.616, 64
Patrimonio netto . . .	1.515.219, 10	—	30.089, 02	1.485.130, 08

(a) Minor valore dei titoli al 30 giugno 1939 in confronto di quello al 1° luglio 1938.
(b) Somma risultante dalla differenza fra:

i depositi cauzionali al 1° luglio 1938 in . . .	L.	1.462.138, 46		
i depositi cauzionali effettuati nel 1938-39 in	L. +	454.762, 28		
			L.	1.916.900, 74
e le restituzioni dei depositi effettuate nel 1938-39 in			L. —	745.284, 10
			L.	1.171.616, 64

N. B. — Il presente decreto annulla e sostituisce quello pubblicato alle pagine 5195 a 5197 della *Gazzetta Ufficiale* n. 263 in data 13 novembre 1939-XVIII.

(5273)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 4 dicembre 1939-XVIII, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII n. 1617, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1939-XVIII, n. 258, recante modifica del diritto erariale sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici.

(5330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto-regolamento del Consorzio di bonifica « Fossetta e Canalone » in provincia di Brescia

Con decreto Ministeriale 3 dicembre 1939-XVIII, n. 4123, è stato approvato, ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto-regolamento del Consorzio di bonifica « Fossetta e Canalone », con sede in comune di Brescia, deliberato nell'assemblea generale degli interessati, a norma di legge, il 10 aprile 1938.

(5281)

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di bonifica Montà Portello (Padova)

Con decreto 1° dicembre 1939, n. 6419, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il comm. dott. Luigi Attardi, è nominato commissario straordinario del Consorzio di bonifica Montà Portello, con sede in Padova.

(5282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione straordinaria della disciolta Associazione ligure per la protezione degli animali in Genova ad accettare una eredità disposta in suo favore dal defunto ing. Domenico Enrico Merlini.

Con decreto del Ministero dell'interno, in data 4 ottobre 1939-XVII, l'amministrazione straordinaria della disciolta Associazione ligure per la protezione degli animali con sede in Genova — nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del R. decreto 2 maggio 1939-XVII, n. 1284 — è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a favore dell'Ente stesso dal defunto ing. Domenico Enrico Merlini con testamento olografo redatto in data 14 aprile 1936 pubblicato per rogito di notar Giovanni Battista Schiaffino in data 12 aprile 1938, registrato in Genova il 20 aprile successivo al n. 10420, vol. 562 atti pubblici.

(5283)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 92.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Riccomagno Maria fu Secondo domiciliata in Asti è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5% n. 3486 del capitale nominale di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Asti, in data del 28 gennaio 1927 a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5279)

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 93.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Gatti Luigia fu Giacomo, domiciliata in Asti piazza IV Novembre, n. 3, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 3530 di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Asti, il 31 gennaio 1927 a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5280)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Sobrino Ernesta fu Giovanni domiciliata in Asti è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 3490 di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Asti, il 28 gennaio 1927 al nome di essa denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5278)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di buoni del Tesoro novennali serie speciale 5 per cento 1944

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 95.

In applicazione del decreto Ministeriale 14 giugno 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Filauro Ambrogio fu Paolo domiciliato in Cerignola è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio Buoni Tesoro novennali 5% 1944 serie speciale n. 33284 del cap. nom. di L. 600 emesso dal Banco di Napoli, agenzia di Cerignola, in data del 16 dicembre 1938 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a

chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5277)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 243

del 2 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,25
Francia (Franco)	43,75
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,27
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,23
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7152
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,875
Id. 3,50 % 1902	71,85
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Rendita 5 % (1935)	94,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,575
Id. Id 5 % (1936)	95,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,40
Id. id. 5 % Id. 1941	100,125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,15
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,35

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Montecosaro (Macerata), Corridonia (Macerata), Urbisaglia (Macerata), Tolentino (Macerata), Montegiorgio (Ascoli Piceno), Montegranaro (Ascoli Piceno), Recanati (Macerata) e Camerino (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Montecosaro, con sede in Montecosaro; del Monte di credito su pegno di Corridonia, con sede in Corridonia; del Monte di credito su pegno di Urbisaglia, con sede in Urbisaglia; del Monte di credito su pegno di Tolentino, con sede in Tolentino; del Monte di credito su pegno di Montegiorgio, con sede in Montegiorgio; del Monte di credito su pegno di Montegranaro, con sede in Montegranaro; del Monte di credito su pegno di Recanati, con sede in Recanati; del Monte di credito su pegno di Camerino, con sede in Camerino;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) avv. Benedetto Rossi-Cagnaroni, per il Monte di credito su pegno di Montecosaro, con sede in Montecosaro (Macerata);

2) comm. dott. Alfonso Bravetti, per il Monte di credito su pegno di Corridonia, con sede in Corridonia (Macerata);

3) dott. Giacomo Cecchi, per il Monte di credito su pegno di Urbisaglia, con sede in Urbisaglia (Macerata);

4) prof. Cesare Marcorelli, per il Monte di credito su pegno di Tolentino, con sede in Tolentino (Macerata);

5) dott. Federico Farroni, per il Monte di credito su pegno di Montegiorgio, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno);

6) Marchese Mario Luciani Ranier, per il Monte di credito su pegno di Montegranaro, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno);

7) avv. Marino Cingolani, per il Monte di credito su pegno di Recanati, con sede in Recanati (Macerata);

8) geom. Raniero Paganelli, per il Monte di credito su pegno di Camerino, con sede in Camerino (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5267)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montaperto (Agrigento) e Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Butera Calogero fu Gaetano, per la Cassa comunale di credito agrario di Montaperto (Agrigento);

Fiandaca Ferdinando fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI.

(5296)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, in liquidazione, con sede in S. Giovanni, frazione del comune di Valle Aurina (Bolzano).

Nella seduta tenuta il 23 novembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, in liquidazione, con sede in S. Giovanni frazione del comune di Valle Aurina (Bolzano), il sig. Fioravante Pallaoro fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5270)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 30 posti di aspiranti ispettori nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'amministrazione coloniale, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo di polizia dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1938-XVII, n. 1942, sul coordinamento delle attività delle Forze di polizia nell'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 30 aspiranti ispettori (aspiranti) nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana (gruppo *A*).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso Università o Istituti superiori del Regno, in una delle seguenti facoltà: giurisprudenza, scienze politiche, scienze amministrative, scienze sociali, scienze sindacali, scienze economiche e commerciali. Debbono inoltre dimostrare di aver conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale della polizia dell'A.I. - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi località dell'Africa Italiana, elencazione dei documenti allegati.

Per gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana il termine indicato nel precedente comma è elevato a 90 giorni.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervengano al Ministero oltre i termini stabiliti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) due fotografie dell'aspirante, senza copricapo, formato tessera, con firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto 20 anni e non superati i 30 alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale o partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e per gli invalidi in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XVII con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista i quali risultino iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Deve essere però anche vistato, per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966.

Coloro i quali appartengono a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista è subordinata a superiore autorizzazione, presenteranno la domanda d'iscrizione al Partito unitamente agli altri documenti. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui l'aspirante appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista;

5) copia, nella prescritta carta bollata, dello stato matricolare civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, per gli aspiranti al concorso che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

6) copia dello stato di servizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra debitamente legalizzato dal prefetto;

7) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. Per i residenti nell'Africa Italiana tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative locali;

8) certificato generale, su carta bollata da L. 12, da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del tribunale;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

11) diploma originale di cui all'art. 2 del presente bando o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

12) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico provinciale o dal direttore di sanità del Governo nel cui territorio l'aspirante risiede, dal quale risulti la statura dell'aspirante, non inferiore a metri uno e sessantotto centimetri, e la dichiarazione che l'aspirante stesso ha piena ed incondizionata idoneità al servizio militare coloniale. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del direttore di sanità del Governo dal Vice governatore;

13) dichiarazione nella quale l'aspirante, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza ariana.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda altri titoli di studio in loro possesso, specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengano di esibire ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi del possesso dei requisiti di cui al n. 12 del presente articolo.

Viene fatta salva, nei riguardi dei candidati ammessi agli esami orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al grado cui aspirano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 dell'art. 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 7, 8 e 13 del precedente articolo.

I candidati, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3 e 7 del precedente articolo purchè vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate nel presente bando non vincola l'Amministrazione ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio del Ministero a tale riguardo è insindacabile.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto nell'art. 4 per il requisito dell'età e per i diritti preferenziali di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4.

Art. 7.

Gli esami si terranno in Roma, consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1. Codice civile (disposizioni preliminari e libro primo);
2. Codice penale e Codice di procedura penale;
3. Principi di diritto coloniale italiano (legislazione coloniale, istituzioni giuridiche islamiche, istituzioni giuridiche dell'Etiopia);
4. Storia della colonizzazione dell'Africa;
5. Ordinamenti politico-amministrativi e ordinamenti di polizia dell'Africa Italiana;
6. Principi di legislazione corporativa;
7. Geografia fisica, politica ed economica riferita al Continente africano ed al prossimo Oriente asiatico;
8. Lingua francese.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.

La prova orale su tutto il programma.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto la votazione complessiva di almeno 65 punti su 100.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito nella legge 24 dicembre 1936-XV, n. 2439, e dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° tre quarti ai candidati risultanti idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente resteranno disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 9 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o per operazioni militari compiute stando in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, aspiranti ispettori e presteranno per un periodo di sei mesi servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o nell'Africa Italiana.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli aspiranti ispettori giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di aspiranti ispettori sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e da aumentare ai sensi del R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste, più l'indennità di servizio speciale per il Corpo di polizia dell'Africa Italiana di L. 3000 annue lorde, da assoggettare alle riduzioni di cui ai predetti decreti-legge nn. 1491 e 561.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di aspiranti ispettori, se più favorevole, lo stipendio di cui

fosse già provvisto, l'eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli aspiranti ispettori destinati nell'Africa Italiana compete, oltre all'assegno mensile, l'indennità di servizio speciale e l'eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11°.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, gli aspiranti ispettori saranno nominati di ruolo con la qualifica di ispettore aggiunto (e con la qualifica militare di sottotenente), con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A* del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Art. 12.

I concorrenti che hanno superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si fanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 13.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, (o presidente di sezione), presidente;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) del capo della polizia dell'Africa Italiana;

d) di due docenti ordinari di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua francese la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato di lingua francese.

Per le istituzioni giuridiche islamiche e dell'Etiopia, la Commissione può aggregarsi un esperto di tali discipline.

Un ufficiale di polizia dell'A. I. di grado 6° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

(5299)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 76 posti di perito tecnico principale e di perito elettrotecnico principale (grado 9°) nel ruolo di gruppo B dei periti tecnici e periti elettrotecnici del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, contenente aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che ha convertito con modificazioni il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, che reca nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 76 posti di perito tecnico principale e di perito elettrotecnico principale (grado 9°) nel ruolo di gruppo *B* dei periti tecnici e periti elettrotecnici del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati di grado 9° e 10° dei ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, che siano forniti del diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici o elettricisti, rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi titoli equipollenti.

Inoltre gli aspiranti dovranno possedere alla data del presente decreto almeno sei anni di anzianità di servizio nel gruppo *B* valutati, per gli appartenenti al grado 10°, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta peraltro consentito che nel computo di tale anzianità il servizio prestato nel gruppo *C* sia valutato anche in eccedenza al limite di cui all'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, soltanto per quei funzionari provenienti da un ruolo di gruppo *C* i quali abbiano raggiunto in detto ruolo almeno il grado 10° ed almeno 15 anni di effettivo servizio ed abbiano ottenuto il passaggio al gruppo *B* a seguito di pubblico concorso per esami.

Al detto concorso possono partecipare, alle condizioni e con le modalità sopra indicate, anche gli impiegati trasferiti nel ruolo di gruppo *B* dei periti tecnici e periti elettrotecnici, a mente dell'art. 18 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, o alle Intendenze di finanza, entro il perentorio termine di 30 (trenta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, sottoscritta di proprio pugno precisando se intendano concorrere al posto di perito tecnico principale oppure a quello di perito elettrotecnico principale.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere qualsiasi residenza in caso di nomina.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti:

a) originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, del titolo di studio di cui al precedente articolo 2;

b) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, redatto su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, sul detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Non sono tenuti a presentare il documento anzidetto i mutilati od invalidi nella guerra 1915-1918 od in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

c) copia dello stato di servizio, aggiornato alla data del presente decreto, ed autenticata dai superiori gerarchici, da cui risultino le qualifiche riportate dagli aspiranti nell'ultimo quinquennio;

d) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento o titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette od alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

L'Amministrazione potrà sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale e si svolgeranno in base al programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma in locali da indicarsi, nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1940-XVIII e la prova orale avrà luogo pure in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, in giorno da determinarsi.

Ogni concorrente dovrà sostenere l'esame sulla parte di programma comune e su quelle proprie di una delle due specializzazioni tecnica od elettrotecnica a seconda del posto al quale concorre.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del detto concorso è, a termini dell'art. 13 del R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione, composta come appresso:

Presidente:

Bagli cav. di gr. cr. dott. Ivo, direttore generale delle dogane ed imposte indirette.

Membri:

Ortensi comm. dott. ing. Alberto, ispettore generale delle imposte di fabbricazione;

Severini comm. dott. Michele, direttore capo divisione;

De Gaetano comm. dott. Francesco, direttore capo divisione;

Campa cav. uff. dott. ing. Omero, ispettore superiore delle imposte di fabbricazione;

Il cav. dott. Carmine Gallo, consigliere, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 8.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel Capo VI dello stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel Capo II del regolamento per il personale degli uffici finanziari, approvato col R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati i quali riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione formerà la graduatoria di coloro che hanno superato il concorso secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti. Formerà inoltre la graduatoria dei vincitori del concorso, tenute presenti le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno approvate le graduatorie di cui al precedente articolo 9, e verrà inoltre provveduto alla nomina dei vincitori, salvo l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DEL CONCORSO PER ESAMI

PROVE SCRITTE

Parte I

(comune ai periti tecnici ed ai periti elettrotecnici)

1. Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.
2. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
3. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
4. Principi di contabilità generale dello Stato.
5. Legge 7 gennaio 1929, n. 4 relativa all'accertamento delle violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie.
6. Istruzione sull'ordinamento, sul servizio e sull'impiego della polizia tributaria investigativa.

Parte II

(per periti tecnici)

Impianti per la produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione ed a tassa vendita. Relativi processi di lavorazione.

Parte II

(per periti elettrotecnici)

1. Impianti di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia elettrica. Linee di trasporto e reti di distribuzione. Perdite.
2. Strumenti per la misura delle grandezze elettriche. Taratura ed uso di essi.
3. Produzione, distribuzione e misura del gas.
4. Radiofonia e relativa legislazione fiscale.

Parte III

(per periti tecnici)

1. Sistemazione, secondo le esigenze della vigilanza fiscale, degli impianti per la produzione dei generi soggetti ad imposta.
2. Accertamenti dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od a tassa vendita. Frodi.
3. Leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore per le imposte di fabbricazione e per la tassa di vendita.

Parte III

(per periti elettrotecnici)

1. Sistemazione degli impianti di produzione e di utilizzazione del gas e dell'energia elettrica, secondo le esigenze della vigilanza fiscale.
2. Accertamento dei consumi di gas e dell'energia elettrica. Frodi.
3. Leggi, regolamenti ed istruzioni per l'applicazione della imposta erariale e di quella comunale sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

PROVA ORALE

(per tecnici)

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni sull'imposta erariale di consumo sul gas ed energia elettrica, nonchè nozioni di statistica.

(per elettrotecnici)

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e, comprenderà anche nozioni sulle imposte di fabbricazione, nonchè nozioni di statistica.

Roma, addì 30 ottobre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5329)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.